DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico

(da compilare dagli altri soggetti che rappresentano la società/associazione)

(La sottoscrizione delle presenti dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione qualora siano apposte in presenza del dipendente addetto, ovvero siano presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore).

aute	enticata, di un <u>documento di id</u>	dentità del sottoscri	ttore).	·	,	
ll s	sottoscritto		nato a	il	, re	sidente a
	, via	n	_ , in qualit	à di	del	la società
		con sede a	l	via	n	, ai
ser	nsi degli articoli 46 e 47	del D.P.R. 2000), n. 445, e	consapevole	delle sanzi	oni penali
pre	eviste in caso di dichiaraz	ioni mendaci da	ll'art. 76 del	lo stesso D.P.F	R. dichiara:	
	che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione li cui all'art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)					
	di essere esente dalle di (riportati in legenda)	ause ostative p	reviste dall	'art. 71 del D.	Lgs. 26.3.2	:010 n. 59
Tite Pia cor Res via Lei Pre Val	nforma che ai sensi degli ai sonali sono raccolti dal sonali sono raccolti dal ocedimento avviato con la peresse pubblico. I dati sono olare del trattamento è l'Enzza Degasperi n. nuneborgovalsugana.tn@csponsabile della Protezione Torre Verde 23 (e-mail seri può esercitare il diritto golamento UE 2016/679. Informativa completa ai seri esso il Servizio Segreteria e sugana www.comune.borgochiaro di aver preso visione ta,	Servizio Segreto presente richiesta o oggetto di comu nte COMUNE DI la 20 (e-mail ert.legalmail.it si e dei Dati è il ConvizioRPD@comu di accesso e gli da Affari generali eco-valsugana.tn.it	eria ed Affa a in esecuzion nicazione e d BORGO VAL comune@ to internet w nsorzio dei C nitrentini.it, i altri diritti e 14 del Rego e disponibile sezione Priva	ari generali pe ne di un compi liffusione nei ca SUGANA con s comune.borgo- ww.comune.bo Comuni Trentin sito internet ww di cui agli ar lamento UE 202 sul sito interne	er lo svolgi to o di una f asi previsti da dede a Borgo valsugana.tn rgo-valsugar i, con sede a vw.comunitr ett. 15 e seg	imento del funzione di alla legge. Valsugana, n.it -pec na.tn.it) a Trento in rentini.it). guenti del isposizione
				Fir	ma	

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena
- detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII,
- capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta

fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti
- di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
- dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
- persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
- 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno
- riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato
- di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo. le sostanze stupefacenti o
- psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in
- cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato

della sentenza, salvo riabilitazione.

- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale
- della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa" Art. 76 "Norme penali"

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalle professione e arte.